

Il parere della Fondazione studi consulenti del lavoro

Il 730 viaggia in rete

Procedura telematica estesa a tutti

DANIELE CIRIOLI

Non è sanzionata né preclude la prestazione di assistenza fiscale ai propri dipendenti la mancata comunicazione all'agenzia delle entrate, da parte del sostituto d'imposta (datore di lavoro), relativa all'utilizzo della procedura telematica (modelli 730/4). Lo spiega la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nel parere n. 10 di ieri.

Novità 2010. Il chiarimento arriva in risposta a un quesito relativo alla principale novità in tema di modello 730, ossia l'estensione dal 2010 ai sostituti d'imposta di tutte le province del territorio nazionale e a tutti gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili con sola eccezione dei grandi sostituti d'imposta come l'Inps, l'Inpdap, l'Ipost ecc.) dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 730/4. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino al 31 marzo prossimo per comunicare l'utenza telematica o il nome

dell'intermediario presso cui intendono ricevere dall'Agenzia delle entrate i dati contabili dei modelli 730/4 dei loro dipendenti (cioè la liquidazione dei redditi e delle imposte).

La questione. Alla Fondazione studi è stato chiesto quali siano le conseguenze per l'omesso invio della richiesta di 730/4 telematico. Il parere, prima di tutto, esamina la disciplina, spiegando che il provvedimento del 3 febbraio dell'agenzia delle entrate ha fissato modalità e termini per la trasmissione telematica del modello 730/4, approvando altresì il modello mediante il quale i sostituti d'imposta comunicano l'utenza telematica oppure il nome dell'intermediario ove intendono ricevere i dati contabili dei loro dipendenti. In particolare, tale comunicazione va effettuata (entro il 31 marzo) esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche predisposte dall'agenzia delle entrate o utilizzando il prodotto informatico reso gratu-

itamente disponibile sul sito internet della stessa Agenzia. Nel modello, il sostituto d'imposta deve indicare, oltre al codice fiscale e alla sigla della provincia del domicilio fiscale, anche un numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica. Inoltre, è tenuto a compilare il quadro «A» nel caso in cui intende ricevere i dati 730/4 presso la propria utenza telematica; il quadro «B» per indicare il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto.

Lo stesso provvedimento dell'Agenzia delle entrate, ancora, chiarisce che eventuali comunicazioni di variazione effettuate entro il 31 marzo hanno effetto dallo stesso anno; se trasmesse oltre tale data invece, hanno effetto a partire dall'anno successivo. Di conseguenza, conclude il parere, nel caso in cui il sostituto non effettuasse la comunicazione per l'utilizzo della procedura telematica, non è prevista l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa e lo stesso potrà fornire l'assistenza fiscale con le ordinarie modalità.